



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Determinazione numero 743 del 12/06/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE ALL'AVV. SARA CASTELLAZZI PER LA PROPOSIZIONE DI AZIONE GIUDIZIARIA A TUTELA DELLA PROVINCIA DI MODENA RELATIVAMENTE ALL'INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DA PARTE DEGLI EREDI B.L. A SEGUITO DELL'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA COSTRUZIONE DELLA STRADA MODENA-SASSUOLO..

Il Funzionario delegato BELLENTANI BARBARA

Con determinazione n. 685 del 3.6.2020, di rettifica della determinazione n. 151 del 25.7.2019, si autorizzava la nomina di un legale esterno al fine di proporre un'azione giudiziaria in sede civile a tutela degli interessi della Provincia di Modena nei confronti degli eredi del sig. L. Bazzi al fine di ottenere, ex art. 2932 c.c., l'esecuzione del contratto preliminare stipulato in data 22.3.1988 tra il sig. L.B. e la Provincia per la cessione volontaria di area sita in Formigine, necessaria al collegamento viario Modena-Sassuolo, 1° lotto da Casinalbo a Baggiovara.

Si precisa che al riguardo la Provincia con deliberazione n. 1/64 del 27.3.1985 del Consiglio provinciale approvava il progetto dei lavori di costruzione del collegamento viario Modena-Sassuolo 1° lotto e con successivo atto n. 1/471 del 19.2.1987 ne dichiarava la pubblica utilità e indifferibilità dell'opera con conseguente avvio delle procedure espropriative e occupazione d'urgenza, affidando altresì tutte le operazioni di espropriazione e occupazione d'urgenza all'appaltatore Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna, delegato ai pagamenti delle indennità d'esproprio;

Per quanto di interesse nella fattispecie in esame, anche relativamente alla proprietà del sig. L.B. venivano determinate le indennità di esproprio e di occupazione e veniva sottoscritto un contratto preliminare di compravendita delle aree stabilendo anche l'importo da corrisondersi per le aree espropriate;

In data data 22.3.1988 veniva stipulato un contratto preliminare, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale del 7.12.88, che determinava il corrispettivo convenuto (lire 53.631.296), la corresponsione dell'acconto (lire 42.905.000) ed il saldo delle indennità (lire 10.726.296) pari ad € 5.539,72, all'atto del perfezionamento del frazionamento e del rogito di compravendita.

In seguito veniva regolarmente versato dal Consorzio Cooperative di Costruzioni l'acconto pattuito pari all'80% del dovuto poi, con il frazionamento definitivo del 4.5.91, veniva rideterminata l'indennità;

Nonostante tali accordi, il sig. L.B. non si rendeva disponibile alla stipula del rogito, nonostante le cause attivate dal Consorzio Cooperative Costruzioni nei tre gradi del giudizio. Dette vertenze si sono concluse sfavorevolmente per il Consorzio unicamente riguardo alla legittimazione at-

tiva dello stesso, come da sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1274/2013 e da ultima l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 537 depositata il 14.1.16.

Nell'arco di questo periodo sono intercorse diverse comunicazioni a mezzo raccomandate A.R. per interrompere la prescrizione decennale al fine dell'adempimento ex art. 2932 c.c. del preliminare e per diffidare gli eredi alla sottoscrizione del contratto definitivo;

Preso atto che oggi l'area suddetta è irreversibilmente trasformata ed occupata dalla sede stradale e che gli eredi affermano l'invalidità ed inefficacia degli accordi dell'epoca si ritiene necessario procedere giudizialmente per la tutela degli interessi dell'amministrazione.

Preliminarmente all'adozione del presente atto è stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, tenendo in considerazione l'attuale impossibilità, per ragioni organizzative, da parte dei legali dell'Ufficio Avvocatura Unico di far fronte giudizialmente a tale contenzioso in modo tempestivo e, tra l'altro, di particolare complessità, dovendo depositare varie costituzioni in giudizio in scadenza, anche per i comuni appartenenti a tale ufficio (oltre n. 168 cause a tutt'oggi pendenti).

Per tali ragioni si rende opportuno procedere con la nomina di un legale esterno.

Con deliberazione n. 144/2018 e precedenti orientamenti (Corte dei Conti Emilia Romagna n. 74/2017 e n. 105/2018) la Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna ritiene che l'incarico di patrocinio legale rientri negli appalti di servizi esclusi ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 50/2019, e debba soggiacere solamente ai principi di cui all'art. 4 del medesimo decreto.

Si prende atto altresì della giurisprudenza amministrativa in materia di patrocinio legale: si richiama in particolare il Consiglio di Stato Consiglio di Stato 11/05/2012, n. 2730 e TAR Puglia (Bari), Sez. II, 11 dicembre 2017, n. 1289, che escludono la natura di appalto agli incarichi legali e la più recente giurisprudenza comunitaria.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all'art. 4 del Codice dei contratti pubblici e come suggerito quale buona prassi dalle Linee Guida ANAC 12/2018, l'Ufficio Avvocatura Unico ha proceduto alla costituzione di un pubblico elenco aperto di professionisti legali utilizzato per individuare gli affidatari di incarichi legali.

Si precisa altresì che:

-l'affidamento del presente incarico di prestazione libero professionale è finalizzato allo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge;

-l'affidamento a professionisti legali esterni è previsto nell'obiettivo operativo n. 1818 "Consulenza ed assistenza legale" del bilancio 2020 e l'affidamento di detto incarico è necessario per il raggiungimento degli obiettivi previsti negli atti di programmazione dell'Ente, in particolare:

-nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/22 approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del 16.12.2019, documento fondamentale e imprescindibile per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, dove fra l'altro, viene anche prevista la possibilità di affidamento di incarichi, collaborazioni e consulenze ai sensi dell'art. 46 della legge n. 133/2008;

-nel bilancio 2020/2022 approvato dal Consiglio prov.le con deliberazione n. 77 del 16.12.2019;

-il presente incarico di patrocinio legale si configura come un appalto di servizi escluso, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d), dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50/2016 e non è soggetto alla disciplina di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e come stabilito dalla determinazione n. 4 del 7.7.2011 dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici, trattandosi di prestazione d'opera intellettuale;

-trattandosi di incarico professionale affidato ai sensi dell'art. 7, co. 6 del d.lgs. 165/2001 non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto anche dalla determinazione ANAC n. 10 del 22.12.2010.

Ciò premesso, il presente incarico di collaborazione professionale viene affidato nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del d.lgs. 50/2016, nonché di quanto previsto dai vigenti regolamenti provinciali per la disciplina dei contratti e per il conferimento degli incarichi professionali.

Si precisa che previa consultazione dell'Elenco dei Legali e della sezione di riferimento alla materia in oggetto, sono stati individuati cinque Professionisti di comprovata competenza in materia amministrativa e civile, a cui è stato richiesto di presentare le offerte per la difesa dell'Ente nel pri-

mo grado di giudizio (nel pieno rispetto del Piano Anticorruzione adottato dall'Ente che ne indica almeno n.3).

Dette richieste d'invito via PEC, sono risultate regolarmente consegnate il giorno stesso della spedizione PEC, e conservate nel fascicolo d'archivio n.1446, classificazione 2-12-1.

Entro la data di scadenza fissata del 31.5.20, ore 12,00 sono pervenute pervenute via pec n. 3 offerte assunte agli atti con prott. nn. 15639, 15640, 15642 mentre altra offerta assunta agli atti con prot. n. 15644 è pervenuta fuori termine (31.5.20 alle ore 16,20) ed è stata esclusa .

Successivamente si è proceduto a valutare i *curricula* trasmessi all'Ufficio Avvocatura Unico ed analizzando e soppesando l'esperienza del Professionista, evidenziata nel curriculum nelle materia in cui verte l'azione giudiziaria e valutata l'incidenza del preventivo di spesa, è emerso che sotto entrambi i profili di valutazione, l'offerta maggiormente competitiva è quella presentata dall'Avv. Sara Castellazzi del Foro di Modena, studio legale Della Casa & Castellazzi (*prot. n. 15640/2020 pervenuta il 29.5.20*).

Tutto ciò premesso, si dà atto che il preventivo inviato dall'Avv. Castellazzi, ammonta ad euro 5.000,00 netti (lordi € 7.295,60), oltre alle spese vive di giudizio per notifiche o contributi di lite che saranno quantificati in relazione alla tipologia del contenzioso da affrontare;

Tale preventivo è in linea ai fornsi minimi di cui al DM 55/2014 applicabili alla contenzioso in oggetto;

La Provincia di Modena si riserva sin d'ora la facoltà di individuare detto legale a difesa dell'Ente anche negli eventuali gradi del giudizio in oggetto nel caso di esito vittorioso del primo grado.

L'impegno complessivo che si assume con il presente atto si riferisce all'obiettivo strategico n. 229, obiettivo operativo n. 1818 "Consulenza ed assistenza legale", del bilancio 2020, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 16.12.2019.

Il responsabile del procedimento è il Funzionario con P.O. dell'Ufficio Avvocatura Unico, Avv. Barbara Bellentani.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali1 forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area il Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Ing.Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/20016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex d.lgs 10 Agosto 2018 n. 101 che integra e modifica il d.lgs 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 0592032975

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di affidare un incarico libero professionale all'Avv. Sara Castellazzi del Foro di Modena, studio Della Casa & Castellazzi sito in Modena, piazza Matteotti n. 50, al fine di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio in premessa specificato, conferendole ogni più ampio potere e facoltà previsti dalla legge per il mandato alle liti, ivi compresa l'abbandono e transazione della controversia, la rinuncia agli atti con compensazione delle spese;
- 2) di stabilire che l'incarico è disciplinato dalle seguenti condizioni:
 1. **Oggetto dell'incarico.**

Oggetto dell'incarico professionale è la difesa giudiziale della Provincia di Modena nel giudizio civile da promuovere nei confronti degli eredi Bazzi al fine di ottenere, ex art. 2932

c.c., l'esecuzione del contratto preliminare stipulato in data 22.3.1988 tra il sig. L. Bazzi e la Provincia per la cessione volontaria dell'area sita in Formigine, necessaria al collegamento viario Modena-Sassuolo, 1° lotto da Casinalbo a Baggiovara, a tutt'oggi irreversibilmente trasformata ed occupata dalla sede stradale.

La durata temporale del presente incarico ha inizio dall'esecutività della presente determinazione mentre il termine di conclusione dipende dai tempi processuali imposti dall'organo giudiziario, cessando con la definizione del singolo grado di giudizio.

La Provincia di Modena si riserva di richiedere allo stesso legale la difesa giudiziale negli eventuali gradi del giudizio.

Detto incarico non è conferito in via esclusiva.

2. Impegni della Provincia.

La Provincia si impegna a:

- a) prestare la massima collaborazione con la professionista, fornendole tutte le informazioni e la documentazione necessaria affinché la pratica possa essere istruita e proseguita nel migliore dei modi;*
- b) corrispondere inizialmente un fondo spese di cui al punto 5, a titolo di acconto, sul corrispettivo di cui al punto 4 relativamente alla causa di cui sopra.*

3. Impegni e diritti dello studio legale.

Lo studio legale si impegna a curare gli interessi affidatigli e ad espletare il mandato conferito con la cura del professionista del settore, senza poter garantire il conseguimento del risultato voluto dalla parte assistita.

Lo studio si impegna a tenere informato il proprio assistito, con i normali mezzi di comunicazione (telefono, fax, posta elettronica e P.E.C.) e sull'andamento della causa.

Lo studio si impegna a trasmettere tempestivamente alla Provincia la documentazione concernente la causa in corso; ove nel corso del giudizio dovessero esserci sviluppi che possano incidere sull'impegno di spesa assunto con l'atto di conferimento dell'incarico, la professionista incaricata dovrà comunicarlo tempestivamente onde consentire i necessari correttivi sull'impegno finanziario assunto, che sarà da validare dalla responsabile dell'Ufficio Avvocatura Unico, possibilmente entro il 30 novembre di ciascun anno, al fine di consentire una periodica ricognizione del contenzioso.

L'espletamento di incombenzi relativi alla gestione della pratica potrà essere delegata dalla professionista ai colleghi e collaboratori di studio sotto la propria responsabilità, salvo contraria richiesta da effettuarsi per iscritto da parte del cliente. La parte assistita acconsente sin da ora che la professionista incaricata possa farsi sostituire a sua discrezione alle udienze e agli altri incombenzi necessari per la conduzione della pratica.

Nel caso in cui fosse necessario nominare consulenti tecnici, ciò avverrà di comune accordo con il Cliente che avrà diretto rapporto contrattuale con tali terzi. I professionisti non saranno responsabili per qualsiasi inadempimento di tali terzi nominati di comune accordo, che risponderanno direttamente verso la parte assistita.

Lo studio si impegna a mantenere e far mantenere da tutti i propri membri il segreto sulle notizie, fatti e documenti di cui è giunto a conoscenza o in possesso in ragione del suo mandato.

Lo studio si impegna, altresì, a non accettare incarichi professionali incompatibili con l'oggetto del presente contratto per tutta la durata del rapporto professionale instaurato.

4. Disciplina dei compensi.

Il compenso per l'attività professionale svolta tiene conto dell'offerta economica presentata dal legale incaricato, indicata per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale pari a complessivi € 7.295,60 lordi, oltre alle spese vive di giudizio per notifiche o contributi di lite che saranno quantificati in un secondo momento a seconda dell'attività necessaria per la difesa dell'Ente. L'offerta è allegata al fascicolo d'archivio n. 1446 (assunta agli atti al prot. n.15640/20), ritenuta congrua dalla Provincia in relazione alla complessità, all'elevato valore della controversia ed all'attività richiesta ed all'utilità conseguita.

Nel caso di transazione o abbandono del giudizio per qualsiasi motivo, il corrispettivo sarà maturato come segue:

-corresponsione dell'onorario corrispondente alla fase di giudizio effettivamente svolta;

-corresponsione dell'onorario relativo alle fasi non svolte per effetto della transazione e/o abbandono nella quota del 25% rispetto all'onorario indicato per ciascuna fase.

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale incaricato avrà diritto all'eventuale maggior compenso liquidato dal Giudice solo se recuperato dalla controparte, senza pretendere ulteriori somme dalla Provincia a qualsiasi titolo. In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza sarà corrisposta dalla Provincia nei limiti di quanto concordato.

Le liquidazioni avranno luogo entro 30 giorni dalla data di presentazione delle fatture elettroniche quando l'impegno di spesa assunto non richiede eventuali integrazioni.

Nel caso di sentenza favorevole con liquidazione di importo superiore a quanto previsto, al Legale verrà corrisposto quanto ivi indicato, restando oneri del Legale recuperare l'ulteriore somma a suo favore.

Eventuali modifiche ed integrazioni potranno essere pattuite tra le parti.

5. Modalità di pagamento.

La Provincia provvederà a corrispondere un fondo spese iniziale corrispondente alle prime due fasi processuali ammontante ad € 2.480,50 comprensivo del 15% rimborso spese generali, del 4% c.p.a. e del 22% di i.v.a., oltre al rimborso del contributo unificato, marche da bollo e/o spese di notifica debitamente documentate, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto ed a seguito della presentazione di regolare fattura elettronica. Sarà liquidato un secondo acconto all'esito della fase istruttoria e/o di trattazione ammontante ad € 2.626,42 comprensivo del 15% rimborso spese generali, del 4% c.p.a. e del 22% di i.v.a. mentre il saldo corrispondente ad € 2.188,68 comprensivo del 15% rimborso spese generali, del 4% c.p.a. e del 22% di i.v.a., sarà liquidato a conclusione della causa, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica, così come eventuali ulteriori spese vive debitamente documentate e validate dalla Funzionaria con P.O. dell'Ufficio Avvocatura Unico.

La professionista, in relazione all'andamento della causa allorquando, in via eccezionale, si presenti la necessità di svolgere prestazioni non comprese nel preventivo pattuito, previo accordo con la responsabile dell'ufficio Avvocatura al fine di mantenere il controllo della spesa, potrà chiedere ulteriori acconti e/o saldo che saranno impegnati e liquidati con successivo atto dirigenziale.

La Provincia, qualora necessiti di chiarimenti in merito alla fattura elettronica ricevuta o desideri discuterne l'importo, dovrà dichiararlo per scritto entro 30 gg. dal ricevimento della stessa.

Decorsi 30 gg. dalla ricezione da parte della Provincia della fattura elettronica senza contestazioni al riguardo, la stessa si intenderà accettata.

6. Art. 2 c.3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In relazione all'entrata in vigore del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'art. 2 c.3 dello stesso, costituisce causa di risoluzione del contratto o decadenza dall'incarico, la violazione degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici pubblicato nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it nella sezione amministrazione trasparente.

7. Whistleblowing P.A. (trasparenza e diritti umani e digitali)

La professionista incaricata è informata che se intende segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la Pubblica Amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui è venuta a conoscenza nell'Amministrazione può utilizzare, in coerenza con la legge n. 179/17, il modello presente nella sezione

8. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle altre disposizioni di leggi vigenti in materia.

- 3) di impegnare la somma di € 7.295,60, comprensiva del 15% rimborso spese generali, del 4% c.p.a. e del 22% di i.v.a., da attribuire all'Avv. Sara Castellazzi con studio in Modena, piazza Matteotti n. 50, part. i.v.a.: 02713090369 con pagamento da effettuarsi tramite bonifico bancario presso l'istituto di credito indicato da detta legale in relazione all'andamento della vertenza;
- 4) di imputare la somma suddetta, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, al capitolo 601 "Spese per liti ed atti a difesa della Provincia" del P.E.G. 2020, da corrispondere all'Avv. Sara Castellazzi così come indicato ai punti 4. e 5. del disciplinare suddetto, a titolo di corrispettivo per l'attività difensiva che sarà prestata nella vertenza civile in oggetto;
- 5) di impegnare altresì l'ulteriore somma di € 700,00 quale rimborso spese vive documentate, bolli e contributo unificato, a favore della legale incaricata così come indicato ai punti 4. e 5. di detto disciplinare, imputandola al suddetto capitolo 601, del P.E.G. 2020;
- 6) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di attività professionale ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011;
- 7) di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto dietro presentazione di regolari fatture elettroniche emesse di volta in volta in relazione all'attività difensiva effettivamente prestata nella causa in oggetto, come indicato ai punti "4. Disciplina dei compensi" e "5. Modalità di pagamento", debitamente vistate dalla responsabile dell'Ufficio Avvocatura Unico, previa anticipazione di nota pro-forma;
- 8) di dare atto che la professionista incaricata ha trasmesso regolare certificazione DURC in data 9.6.2020, che viene rilasciata dalla Cassa Forense esclusivamente al professionista richiedente (*assunta agli atti al prot. n. 16939 del 12.6.20*);
- 9) di dare atto altresì che la professionista incaricata ha provveduto a rendere la dichiarazione inerente allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o svolgimento di attività professionali e situazioni anche potenziali di conflitto di interesse (*assunta agli atti al prot. n. 16938 del 12.6.20*);
- 10) di provvedere, in via eccezionale, con successivo atto dirigenziale all'eventuale impegno di spesa per la liquidazione di ulteriore somma a saldo, in relazione all'andamento della causa, come indicato ai punti 4. e 5. del disciplinare d'incarico ed in base all'attività aggiuntiva solo se richiesta dall'Avvocatura dell'Ente, previa anticipazione di nota pro-forma, da validare dalla responsabile dell'Ufficio Avvocatura Unico;
- 11) di dare atto che il compenso suddetto è soggetto alle ritenute fiscali di legge;
- 12) di stabilire che in ragione delle obbligazioni nascenti dal presente atto la professionista incaricata è delegato al trattamento di dati personali e quindi nello svolgimento di tale attività dovrà attenersi alle disposizioni in materia di tutela della privacy ed inoltre è

fatto divieto effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente atto;

- 13) di dare atto che la professionista sopracitata accetta di eseguire il suddetto incarico sotto la piena osservanza di tutte le norme, patti e condizioni contenuti nella presente determinazione, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- 14) di dare atto che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16.4.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto o decadenza dall'incarico, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- 15) di trasmettere il presente atto unitamente a copia dell'atto di autorizzazione a resistere in giudizio all'Avv. Sara Castellazzi, stabilendo che la stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione digitale per accettazione della lettera di trasmissione del presente contratto per corrispondenza, secondo gli usi del commercio, da parte di entrambe le parti, che sarà conservata nel fascicolo d'archivio n. 1446, classificazione 02-12-01;
- 16) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza dandosi atto che la stessa diviene esecutiva con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Dirigente responsabile del servizio finanziario;
- 17) di provvedere alla pubblicazione sul sito internet della Provincia nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei dati relativi alla presente determinazione, ai sensi degli artt. 15 e 23 del d.lgs. 33/2013.

Il Funzionario delegato
BELLENTANI BARBARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)